

ALLEGATO A - DELIBERA DI ASSEMBLEA NR. 4 DEL 10/06/2011

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA: L'UNIONE TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA, COMUNE DI MONTESE , L'AUSL DI MODENA DISTRETTO DI VIGNOLA, AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "GIORGIO GASPARINI" DI VIGNOLA E A.T.I. TRA LA COOPERATIVA "DOMUS ASSISTENZA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" (CAPOGRUPPO) E LA "GULLIVER SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" DI MODENA (MANDANTE) PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE : SOCIO-ASSISTENZIALE E SOCIO-EDUCATIVA .

L'anno 2011 il giorno _____ del mese di _____ presso la sede dell'Unione Terre di Castelli, sita in via Bellucci,1 a Vignola, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente di legge

TRA

- L'Unione Terre di Castelli di Vignola, CF/PI:02754930366, sede legale in via G. Bellucci,1 soggetto istituzionale che ha rilasciato l'accreditamento, soggetto che intende utilizzare il servizio in oggetto e che si assume un impegno economico, sulla base del fabbisogno programmato e soggetto gestore del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza rappresentata da Romana Rapini nata a Pavullo nel Frignano il 09.02.1955 in qualità di Dirigente della Struttura Welfare Locale CF. RPNRMN55B49G393H e in qualità di responsabile del procedimento per il rilascio dell'accreditamento transitorio , che sottoscrive il presente atto in base a provvedimento del Presidente dell'Unione n. 18 del 28/12/2009, d'ora in poi denominato Unione;

- Il Comune di Montese, CF/PI 00273460360 con sede legale in via Panoramica 60, soggetto che intende utilizzare il servizio in oggetto e che si assume un impegno

economico, sulla base del fabbisogno programmato, rappresentato dal legale rappresentante Sindaco Mazza Luciano, nato a Montese il 14/08/1952 C.F. MZZLCN52M14F642L;

- L'Azienda USL di Modena con sede legale in via San Giovanni del Cantone, 23 41100 Modena, P.I./C.F. 02241850367 rappresentata da Angelo Vezzosi nato a Modena il 27/08/1961 C.F. : VZZNGL61M27F257A in qualità di direttore del distretto di Vignola;

E

- L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini" di Vignola, con sede legale in Vignola via Libertà, 799 P.I./C.F. 03099960365 rappresentata da Tiziano Rilei nato a Vignola il 28/11/1955 C.F. RLITZN55S28L885N in qualità di direttore, soggetto gestore del servizio di assistenza domiciliare soci-assistenziale e socio-educativa che sottoscrive il presente atto in esecuzione della delibera n. 4 del 10/06/2011 dell'Assemblea dei soci d'ora in poi denominato soggetto gestore;

E

La cooperativa "Domus Assistenza Società Cooperativa Sociale" con sede a Modena in via Emilia Ovest 101, C.F./P.I. 01403100363, rappresentata da Gaetano De Vinco nato ad Avellino il 05/06/1953 C.F. DVNGTN53H05A509F a cui è stato conferito mandato, gratuito, speciale e irrevocabile (atto pubblico del 06 dicembre 2006 Rep. 45040 Racc. 6199, a rogito notaio Dr. Bergamini Antonella, iscritta nel ruolo del Distretto Notarile di Modena), con rappresentanza nell'Associazione Temporanea d'Impresa con la "Gulliver Società Cooperativa Sociale" con sede in Modena Via Dalton n. 58, per la gestione congiunta con l'A.S.P. del Servizio di Assistenza domiciliare socio-assistenziale e socio-educativo, d'ora in poi specificato soggetto gestore ;

RICHIAMATI :

- la legge regionale n. 34/98 avente ad oggetto: "Norme in materia di

autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14/1/1997, nonché di funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale”;

- la Direttiva emanata con deliberazione della Giunta Regionale n. 564 dell’01/3/2000 “Direttiva regionale per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della L.R. 12/10/1998, n. 34”;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- il DPCM 14/2/2001 “ Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie”;
- il DPCM 29/11/2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” , recepito dalla RER con propria deliberazione di GR n. 295/2002;
- l’art. 38 della legge regionale 12 marzo 2003 n. 2 “ Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la Direttiva emanata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1206/2007 “Fondo Regionale Non Autosufficienza. Indirizzi attuativi della Deliberazione G.R. 509/2007”
- la Deliberazione di Giunta Regionale 29 maggio 2007, n. 772, “Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell’elenco dei servizi per l’attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo dell’art. 38 della LR 2/2003 e smi;
- l’art. 38 della LR 19 febbraio 2008, n. 4 “Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia

sanitaria e sociale”;

- la deliberazione della Giunta Regionale, 20 aprile 2009, n. 514, “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale, 21 dicembre 2009, n. 2109, “Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accreditamento, ai sensi dell'art. 38 della LR 2/2003. Attuazione DRG 514/2009;
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 21.12.2009, n. 2110 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l'accreditamento transitorio”;
- circolare della regione Emilia Romagna n.7 del 25/6/2007 e nota prot. 128866 del 12/5/2010;

PREMESSO CHE:

- I Comuni dell'ambito distrettuale di Vignola, con convenzione sottoscritta in data 28/12/2007 e seguenti atti hanno individuato l'Unione Terre di Castelli quale soggetto istituzionale competente alla concessione dell'accreditamento ed alla sottoscrizione del presente contratto di servizio;
- Il presente atto sostituisce, come previsto dalla DGR 514/09 cap. 8, il precedente contratto di servizio (di cui alla delibera dell'Assemblea dei soci n. 4 del 29/12/2006, scheda tecnica B) sottoscritto tra l'Unione Terre di Castelli e il Comune di Montese e il Distretto di Vignola dell'AUSL di Modena previsto dalla Deliberazione del Consiglio regionale n. 624/2004, per la gestione del Servizio assistenza domiciliare socio-assistenziale e socio-educativa;
- Il Comitato di Distretto ha adottato con le seguenti deliberazioni:

- n. 20 del 04/11/2010 “Approvazione del fabbisogno fuori Distretto”;
- n. 23 del 11/11/2010 “Individuazione dei posti da accreditare nelle singole strutture private”;
- n. 24 del 30/11/2010 “Definizione della programmazione territoriale distrettuale”

le indicazioni sulle tipologie e le quantità dei servizi e le strutture idonee a soddisfare il fabbisogno individuato nell’ambito della programmazione locale;

- Il Comitato di Distretto di Vignola con la Delibera n.2 del 07/06/2011 ha definito le linee di indirizzo per quanto riguarda l’utilizzo del FRNA e la determinazione della contribuzione a carico dei cittadini.

VISTI:

- La domanda con allegata la relazione tecnico gestionale ed il programma di adeguamento dell’organizzazione e della gestione del servizio di Assistenza Domiciliare presentata da ASP e ATI, Soggetti Gestori del medesimo, oggetto del presente contratto;
- l’atto di concessione dell’accreditamento transitorio, rilasciato da Unione Terre di Castelli a ASP e ATI (con determina n. 256 del 30/12/2010) per il servizio di Assistenza domiciliare: socio assistenziale e socio educativa, con scadenza al 31/12/2013;
- l’ accordo sottoscritto tra ASP “Giorgio Gasparini” di Vignola congiuntamente a ATI tra la Cooperativa “Domus Assistenza Società Cooperativa” di Modena (Capogruppo) e “Gulliver Società Cooperativa Sociale” di Modena (Mandante) per il servizio di Assistenza Domiciliare dove sono regolamentati i rapporti tecnico organizzativi ed economici tra i due soggetti e l’individuazione dell’ASP quale referente per l’Unione Terre di Castelli;
- la convenzione tra l’Unione Terre di Castelli ed i Comuni di Castelnuovo Rangone,

Castelvetro, Guiglia Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca per la partecipazione in qualità di soci all'Azienda Pubblica alla persona (ASP) "Giorgio Gasparini" di Vignola sottoscritta in data 01/12/2006 ed in particolare quanto previsto all'art. 4 in materia di compensazioni patrimoniali dei beni immobili di proprietà degli enti soci e utilizzati dall'ASP per i servizi e le successive delibere in materia dell'Assemblea dei soci ASP n. 4 del 2006 e n. 2 e n. 4 del 2008.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI

1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:
 - per la committenza sanitaria
sede: via Libertà 799 - 41058 Vignola (MO)
referente operativo: Dott.ssa Luisa Obici Responsabile U.O. Salute Anziani e Disabili
 - per la committenza sociale e socio-sanitaria
 - Unione Terre di Castelli sede via Bellucci,1 Vignola
referente operativo: Dr.ssa Monica Rubbianesi Responsabile Ufficio di Piano
 - Comune di Montese , sede via Panoramica 60 , Montese
referente operativo Dr.ssa Maria Elena Baraccani - referente servizi sociali comunali
 - per il soggetto gestore ASP
sede: via Libertà, 799 - 41058 Vignola (MO) -
referente operativo: Dr. Tiziano Rilei Direttore ad interim

- per il soggetto gestore ATI

sede: via Emilia Ovest , 101 Modena

referente operativo: Dr. Nicola Marino Responsabile servizi anziani

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

- Il presente contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio Assistenza Domiciliare socio-assistenziale e socio-educativa nell'ambito della concessione dell'accreditamento transitorio del servizio di cui alla determinazione n. 256 del 30/12/2010.
- Il contratto include altresì gli obblighi che il gestore ha assunto all'atto del rilascio dell'accreditamento e in particolare:
 - l'accettazione di modalità, di percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
 - l'accettazione di tariffe predeterminate;
 - l'assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;
 - l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R.n.2/03;

Le parti si danno atto che il presente contratto include i contenuti dell'Atto di Accreditamento e del Programma di adeguamento gestionale ivi citato .

L'Atto di accreditamento e il Programma di adeguamento gestionale sono atti che si intendono tutti qui integralmente richiamati e letteralmente trascritti per relationem anche se materialmente non allegati al presente atto e trattenuti dalla Struttura Competente dell'Unione Terre di Castelli .

ART.3 - DURATA

1. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto decorrono dal 01/7/2011 al

31/05/2012 .

2. Le parti prendono atto che la decorrenza degli effetti giuridici ed economici di cui sopra, potranno subire delle modificazioni in relazione ad eventuali provvedimenti assunti dalla Regione Emilia Romagna.
3. Qualora si verificassero le circostanze di cui al precedente comma 2, il Soggetto istituzionalmente competente provvederà a ridefinire, in accordo con il Soggetto Gestore, gli effettivi rapporti, calcolando l'eventuale conguaglio economico.
4. L'informazione al Soggetto Gestore relativa alla ridefinizione degli effettivi rapporti economici, avverrà tramite comunicazione scritta.

ART. 4 - MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Soggetto Gestore realizzerà il servizio accreditato assicurando nel periodo di validità dell'accreditamento transitorio i livelli assistenziali, organizzativi e strutturali meglio descritti nella Relazione tecnico-gestionale del servizio allegata alla domanda di accreditamento e già oggetto di valutazione da parte del Soggetto istituzionalmente competente.
2. Si impegna ad assicurare altresì il raggiungimento di quanto indicato nella DGR.n.514/09 e in particolare, per quanto riguarda i requisiti generali quelli contenuti nell'allegato D1 e per quelli specifici contenuti nell'allegato D2.1 secondo le modalità e la tempistica meglio evidenziata nell'allegato Programma di adeguamento. Tutto ciò al fine di pervenire, al momento della cessazione dell'accreditamento transitorio, alla responsabilità gestionale unitaria e complessiva ad al superamento della frammentazione nella erogazione dei servizi alla persona e al possesso dei requisiti previsti per l'accreditamento definitivo.
3. Il Soggetto Gestore fornirà il servizio accreditato di Assistenza domiciliare socio-assistenziale e socio-educativo assicurando agli utenti (adulti e anziani non

autosufficienti/disabili) l'operatività del servizio nell'arco di almeno 12 ore giornaliere, per tutti i giorni della settimana anche nell'arco delle 24 ore, se necessario in relazione ai bisogni delle persone e del nucleo familiare e di quanto previsto nei Piano di assistenza individualizzato (PAI) o nel Piano educativo individualizzato (PEI).

4. L'attività comprende la prestazione sull'utente, i trasferimenti, la consegna pasti, le ore di equipe, le ore di coordinamento, i rapporti con i responsabili del caso, la formazione e l'aggiornamento professionale, le attività di tipo amministrativo correlate.
5. Per il presente contratto in analogia con il bisogno programmato per l'anno 2011 si prevedono nel dettaglio e meglio specificate le seguente ore di attività:
 - Assistenza domiciliare socio-assistenziale: ore n. 16.560 di effettiva attività con l'utenza, comprensive dell'attività della compilazione della cartella dell'assistito quantificabili in 5 minuti per ogni intervento;
 - Fornitura e consegna pasti : n. 8541 pasti consegnati;
 - Assistenza domiciliare socio-educativa: ore n. 1.850 di effettive attività con l'utenza, comprensive dell'attività della compilazione della cartella dell'assistito quantificabili in 10 minuti per ogni intervento.
6. Le parti concordano, nella fase di avvio del contratto e per tutta la durata dello stesso, di valutare la variazione del volume di attività conseguenti a dimissioni, sospensioni, ammissioni, compresa la determinazione media annuale dei tempi dedicati all'attività sull'utente e di quelle necessari per gli spostamenti degli operatori con una prima verifica al 31/12/2011.
7. Il soggetto gestore deve garantire, nell'ambito della propria attività oggetto di accreditamento, che l'operatività del servizio non si esprima soltanto nell'attività

diretta con l'utenza ma si sviluppi anche garantendo adeguate collaborazioni nel rapporto con i servizi di riferimento, con altre istituzioni, associazioni ed altre realtà territoriali significative e utili ad evitare l'isolamento delle persone in carico.

8. Il soggetto gestore garantisce l'erogazione, in base al PAI/PEI definito dai Servizi territoriali competenti, di diverse tipologie di prestazioni, fornite in modo flessibile ed integrato tra professionisti e discipline differenti. Nello specifico per il servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale:

- Interventi, per persone assistite al domicilio da familiare o assistenti familiari, di supervisione, consulenza e affiancamento, comprese attività di formazione e tutoring sia per i familiari che per le assistenti familiari;
- Interventi previsti nel PAI/PEI riguardanti la cura della persona (il supporto a mantenere i più alti livelli possibili di autonomia personale, ambientale e relazionale) l'aiuto a favorire l'accesso e la partecipazione agli spazi e alle occasioni della vita sociale del territorio nonché nella gestione pratica della vita quotidiana;
- Interventi coordinati con le azioni e le prestazioni di carattere sanitario nell'ambito di una progettazione integrata con i servizi sanitari del territorio;
- interventi collegati a dimissioni protette e idonee azioni per limitare l'impatto di emergenze climatiche;
- Fornitura giornaliera (pranzo e cena compresi i festivi) di pasti a domicilio qualora previsto nel PAI/PEI dell'utente, con la possibilità di personalizzazioni in base ad esigenze dietologiche. Nel caso in cui la preparazione pasto avvenga attraverso la fornitura di soggetti diverso dal soggetto gestore, quest'ultimo è tenuto ad assicurare l'integrazione con le attività assistenziali e di cura perseguendo l'obiettivo del benessere complessivo dell'anziano;

- Il trasporto dei pasti deve avvenire secondo modalità approvate dal SIAN distrettuale per garantire adeguati livelli di sicurezza;
 - Trasporto individuale. Qualora previsto dal PAI/PEI, il servizio assicura il trasporto socio-sanitario - assistenziale secondo modalità adeguate alle caratteristiche personali dell'utente. L'intervento riguarderà, l'accesso a visite specialistiche, trattamenti riabilitativi; ed ancora, la partecipazione alla vita sociale, la gestione delle vita pratica e di relazione degli assistiti.
9. Nello specifico per il servizio di assistenza domiciliare socio-educativa:
- Osservazione e valutazione competenze e autonomie dell'utente;
 - Orientamento per accesso a altri servizi ed esperienze;
 - Supporto aiuto e accompagnamento nelle esperienze quotidiane;
 - Azione volte al mantenimento e/o incremento delle autonomie personali relazionale ed ambientali;
 - Azioni volte all'allargamento delle esperienze di vita, utilizzo degli spazi del territorio e socializzazione
 - Aiuto e supporto nella realizzazione di esperienze per la gestione del tempo libero;
 - Azioni volte al sostegno del nucleo familiare dell'utente.
10. I soggetti gestori con i gestori dell'assistenza protesica, si impegnano a valutare l'opportunità di sottoscrivere un accordo condiviso al fine di facilitare la tempestiva, appropriata e personalizzata fruizione dei servizi protesici, al fine di favorire il benessere dell'utente e del care - giver.
11. I soggetti gestori definiscono e documentano i processi e i protocolli operativi sia relativamente alla attività diretta sull'utente (alzata, messa a letto, mobilizzazione, riattivazione, accompagnamenti, trasporti, segretariato sociale, igiene della persona,

interventi igienico sanitari, interventi sull'ambiente di vita/alloggio, alimentazione, gestione emergenza, addestramento assistenti famigliari e famigliari, socializzazione, emergenza climatica etc.) sia all'attività contestuale al servizio (gestione auto mezzi, utilizzo programma informatici win.it, icaro, etc, ammissione e dimissione dal servizio, modello organizzativo del servizio , orari e sostituzioni, carichi di lavoro del personale).

12. I soggetti gestori aggiornano costantemente i PAI e PEI e assolvono gli obblighi informativi individuati per il servizio di assistenza domiciliare dalla Regione.
13. I soggetti gestori si impegnano a garantire al personale gli automezzi di servizio in perfetto stato e idonei in numero, tipologia e adeguati alle caratteristiche del territorio.

ART. 5 - AMMISSIONE DEGLI UTENTI

1. L'ammissione al servizio di Assistenza domiciliare socio-assistenziale e socio-educativa oggetto del Contratto verrà effettuato dai competenti servizi sociali e sanitari, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 2/2003, che provvederanno anche alla definizione del Progetto di vita e di cure.
2. Il soggetto gestore, riceverà anche una comunicazione da parte dell'Area Fragilità Non Autosufficienza in merito alla non autosufficienza dell'utente beneficiario del servizio a seguito della valutazione di competenza dell'UVM.
3. Se per motivi d'urgenza non fosse stato possibile effettuare tali valutazioni la competente Unità multidimensionale dovrà provvedere entro 10 giorni dall'ammissione. L'esito della valutazione avrà effetto a decorrere dalla data della richiesta.
4. Al momento dell'ingresso, il soggetto gestore dovrà attivare la procedura per la definizione e l'aggiornamento del PAI, che dovrà contenere quanto previsto

dall'allegato Requisiti Generali 8.4 e 8.5 della DGR 514/09, ne definirà altresì la periodicità della sua revisione in accordo e in continuità con il progetto di vita e cure predisposto dai servizi sociali e sanitari.

5. Il PAI e il PEI dovranno includere l'individuazione degli obiettivi specifici dell'intervento sull'utente e di obiettivi specifici sul care - giver oltre gli strumenti utilizzati per il passaggio di informazioni tra gli operatori che seguono il medesimo utente.
6. Nel caso di contemporaneo intervento socio-assistenziale e sanitario sullo stesso utente, il programma individuale di assistenza deve essere unico e integrato così come gli strumenti informativi (cartella socio-sanitaria) e di comunicazione tra gli operatori e la famiglia ed individuato un unico responsabile del caso al quale si rapportano tutti i servizi. In tal caso deve essere anche assicurata la collaborazione e l'integrazione per gli interventi previsti dal protocollo Dimissioni Protette, le cui modalità sono definite a livello di ambito distrettuale tra gli enti locali e la AUSL.

ART. 6 - REQUISITI DI QUALITA' DEL SERVIZIO

1. I Soggetti gestori devono svolgere la propria attività nel rispetto dei livelli di qualità del servizio così come sono determinati:
 - dalle vigenti norme regionali in materia specifica e sull'accreditamento;
 - dal Programma di adeguamento gestionale in allegato al presente contratto;
 - dal Regolamento del servizio oggetto del presente contratto.
2. I Soggetti Gestori si impegnano, entro 9 mesi dalla stipulazione del contratto di servizio ad approvare la propria Carta dei Servizi, nella quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, saranno descritti i livelli quantitativi e qualitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e doveri degli utenti. In particolare nella Carta

dei servizi saranno descritti:

- modalità e criteri di accesso alle prestazioni;
 - modalità di erogazione, caratteristiche quantitative e qualitative delle prestazioni;
 - modalità di segnalazione, di reclamo e di risarcimento;
 - indicatori utili per il miglioramento dei processi di erogazione dei servizi, ivi inclusi reclami e liste d'attesa.
3. La Carta dei servizi sarà utilizzata quale strumento di informazione degli utenti, ma anche per esplicitare gli impegni dei gestori nei confronti degli utenti stessi.
4. Nel periodo necessario alla redazione della Carta dei Servizi, i Soggetti Gestori utilizzeranno come strumento di informazione agli utenti il Regolamento del servizio, che dovrà essere inviato ai committenti entro un mese dalla stipula del presente contratto.
5. I Soggetti Gestori si impegnano inoltre ad un a corretta revisione e/o predisposizione, ed utilizzo di modalità operative documentate in relazione a:
- Presa in carico
 - Alzata messa a letto, mobilitazione riattivazione
 - Accompagnamento trasporti segretariato sociale
 - Igiene della persona
 - Interventi igienico-sanitari
 - Interventi sull'ambiente di vita/alloggio
 - Alimentazione
 - Gestione delle emergenze
 - Addestramento assistenti familiari e familiari
 - Socializzazione

- Riabilitazione cognitiva
- Misure idonee per la gestione del rischio di trasmissione degli agenti infettivi
- Idonee azioni per limitare l'impatto di emergenze climatiche
- Gestione della documentazione socio-sanitaria
- Modalità di comunicazione e relazione con l'utente e i familiari

ART. 7 - DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO E RAPPORTO CON LA COMMITENZA

1. Nella fase di avvio del presente contratto e nel periodo dell'accreditamento transitorio, è individuata l'ASP quale soggetto con funzioni di referente nei rapporti con la committenza.
2. I rapporti tra l'ASP e l'ATI vengono regolati a parte tramite un accordo specifico , atto che sia allega al presente contratto di servizio.
3. Rispetto l'organizzazione attuale, si prevede l'aumento degli interventi richiesti all'ATI e la contemporanea riduzione degli interventi richiesti all'ASP.
4. Il percorso per il raggiungimento della responsabilità gestionale unitaria prevede il subentro in un fascia di territorio dei Comuni di Vignola e di Savignano sul Panaro di operatori dell'ATI ad operatori dell' ASP per il servizio Assistenza domiciliare e all' accreditamento definitivo la presenza di due distinti soggetti gestori.

ART.8 - FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

I soggetti gestori garantiscono un servizio al fine di erogare in base al programma assistenziale individualizzato o programma educativo individualizzato elaborato dai Servizi territoriali competenti, diverse tipologie di prestazioni, fornite in modo flessibile ed integrato tra professionisti e discipline differenti.

Assicura piena integrazione con gli interventi e le prestazioni di carattere sanitario (medico, infermieristico e riabilitativo) di competenza dei Dipartimenti Territoriali dell'Azienda USL/Distretto .

I soggetti gestori devono assicurare l'attuazione delle modalità di collaborazione ed integrazione con la AUSL/Distretto, favorendo una organizzazione del servizio di assistenza domiciliare con sub articolazione operativa coincidente con gli ambiti di intervento dei Nuclei di Cure Primarie, sulla base di quanto concordato tra Comuni e AUSL.

ART. 9 INCOMPATIBILITA'

I Soggetti Gestori, richiamato il regime delle incompatibilità previsto dalla normativa vigente, si dichiarano consapevoli che è fatto divieto ai servizi socio sanitarie accreditati, anche parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale in posizione di incompatibilità.

I Soggetti gestori nella fase transitoria, si impegnano a fornire alla committenza, con cadenza annuale e comunque ad ogni modifica che in corso d'anno dovesse intervenire, l'elenco nominativo, mensilmente aggiornato e/o integrato, del proprio personale e dei propri collaboratori. Ai fini del presente articolo i Soggetti committenti si riservano, inoltre, la facoltà e i Soggetti gestori contraenti accettano, di effettuare ispezioni senza preavviso a mezzo dei propri funzionari che dovranno farsi identificare mediante esibizione del cartellino personale.

L'individuazione di situazioni di incompatibilità potrà comportare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., previa formale diffida all'eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e perdurante inadempienza, qualora non sia comprovata la buona fede nell'esecuzione del contratto.

ART.10 - MODALITA' ORGANIZZATIVE

1. Il modello organizzativo contempla un sistema di attività e di coordinamento diverso dal modello regionale e i maggiori costi che ne derivano, in attesa del dispiegarsi

appieno del piano di adeguamento, continueranno ad essere posti a carico degli enti locali.

2. Vengono pertanto riconosciute in questa fase di passaggio una serie di funzioni/attività di seguito elencate:

- Attività di coordinamento “organizzativo del nucleo”, svolta nella attuale organizzazione del Servizio dalle figure RAA, per i 4 nuclei di Assistenza domiciliare socio-assistenziale e in aggiunta alla figura del coordinatore, viene riconosciuta e quantificata rapportando le effettive ore svolte dalle n.4 RAA a: una unità a tempo pieno per il soggetto gestore privato, e a due unità operative di cui una a tempo pieno e una a 24 ore per il soggetto pubblico;
- Attività di coordinamento del servizio eccedenti il rapporto previsto dall’indice regionale;
- Ore necessarie al lavoro di equipe e ai rapporti con i servizi territoriali e di formazione eccedenti le 100 ore annue per operatore, quantificabili per un massimo di numero 25 per operatore.
- Attività amministrative di tenuta e di gestione dati relativi all’uso del programma Win.it che consente in modo dettagliato di visionare i tempi delle varie tipologie di interventi e del Programma Icaro per la tenuta dei Piani individualizzati.
- Spese generali maggiori rispetto a quanto previsto dal modello regionale .

3. Si richiede che entro la scadenza del presente contratto per tutte le attività/funzioni sopra elencate sia una progressiva razionalizzazione con un primo momento di verifica al 31/12/2011.

ART. 11 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI AMBITO DISTRETTUALE

1. Il presente articolo declina le attività connesse a prestazioni aggiuntive di ambito

distrettuale non soggette alla disciplina dell'accreditamento a cui si applica la fornitura dei servizi di assistenza domiciliare rivolta ai target diversi dalle persone non - autosufficienti.

2. Tali attività, comprensive dell'attività della compilazione della cartella dell'assistito quantificabili in 5 minuti per ogni intervento, sono svolte dai medesimi soggetti gestori e sono quantificate indicativamente in:

Prestazioni	Utenti	Utenti in carico a
	Autosufficienti	CSM e/o SDP
Ore assistenza	1507	920
Pasti consegnati	4589	883

3. Il pagamento del servizio avverrà sulla base delle ore effettivamente rese nei confronti dell'utenza, con le modalità previste per l'attività erogata nei casi di non autosufficienza, per la casistica "sociale" e la quantità sopra riportata è da intendersi come indicazione di massima e potrà subire annualmente variazioni in aumento o in diminuzione.
4. In caso di aumento dell'attività così come previsto nel presente contratto, la committenza si riserva la facoltà di richiedere l'estensione del contratto medesimo i sensi dell'art.57 comma 5, del D.lgs. 163/2006.
5. La remunerazione degli interventi integrativi è assicurata attraverso:
- o per utenti autosufficienti: Trasferimenti Enti - risorse proprie degli enti locali;
 - o per gli utenti CSM e/o SDP la remunerazione è garantita dall'AUSL per il 50% e dagli Enti Locali per il restante 50%, considerando le ore di attività realizzata "comprensive della gestione del servizio".

L'AUSL e l'ASP si riservano di valutare l'opportunità di individuare proposte di modalità diverse di contabilizzazione/remunerazione, anche da proporre per i

prossimi contratti.

ART. 12 - PROGETTI PARTICOLARI REALIZZATI DAL GESTORE PUBBLICO

Il solo gestore pubblico, ASP, fornisce le seguenti attività :

- Trasporto individuale che può svolgersi anche tramite organizzazioni di volontariato o con il volontario singolo, che favorisce in particolare la partecipazione agli spazi e alle occasioni della vita sociale del territorio, ed eventualmente per l'accesso a strutture sanitarie per visite e cure . In questo ultimo e particolare caso in cui l'ente gestore ASP mette a disposizione un mezzo si riconosce un rimborso a codesto ente in base alla direttiva DGR 1206/2007.
- Progetto riabilitazione cognitiva , effettuato solo dagli operatori formati dell'ASP che svolgono l'attività sull'intero territorio del distretto, nel quale opera un coordinatore per sei ore settimanali.

ART. 13 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

1. La remunerazione del servizio accreditato, oggetto del Contratto di servizio è assicurata attraverso:
 - le tariffe regionali per i servizi accreditati, a carico del FRNA;
 - le quote di contribuzione dovute dagli utenti, eventualmente assunte a proprio carico (in misura totale e parziale) dagli enti locali per gli assistiti in condizioni economiche disagiate;
 - Il rimborso da parte dell'AUSL delle prestazioni sanitarie a carico del bilancio dell'AUSL (FSR);
2. I costi relativi alle prestazioni sanitarie, fornite dal Soggetto Gestore su richiesta dell'AUSL e i costi di ulteriori forniture o prestazioni richieste al Soggetto Gestore dai Committenti e non previste nel calcolo del costo di riferimento regionale sono calcolati e remunerati separatamente ovvero nello specifico:

- Utenti autosufficienti: trasferimenti enti - risorse proprie degli enti locali;
- Prestazione sanitarie: imputazione dei costi alla singola Unità Operativa di Dipartimento territoriale richiedente;
- Utenti CSM e/o SDP: 50% AUSL e 50% Enti locali;
- prestazioni aggiuntive: trasferimenti enti risorse proprie degli enti locali
- Progetti realizzati dal gestore pubblico e diverso modello organizzativo: trasferimenti enti risorse - proprie degli enti locali.

ART. 14 - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO

1. L'entità delle tariffe e delle quote di contribuzione, approvata dal Comitato di Distretto, è calcolata sulla base del costo di riferimento del servizio accreditato.
2. La valutazione del costo di riferimento per il servizio accreditato viene effettuato dal soggetto istituzionale competente, sulla base degli elementi informativi forniti dal soggetto Gestore previo contraddittorio con lo stesso soggetto.
3. Il tempo di trasferimento degli operatori a domicilio viene remunerato considerando il numero totale delle ore dedicate ai trasferimenti, identificate con precisione grazie al sistema informativo in uso, per l'importo individuato dalla Regione per questo tipo di attività, rapportato al costo di riferimento del servizio locale. Si ritiene tuttavia di fondamentale importanza chiedere all'ente gestore di mettere in atto, dopo una attenta analisi del servizio, ogni possibile soluzione volta a rendere più efficiente possibile l'organizzazione dei trasferimenti, con una prima verifica al 31/12/2011.
4. Il costo di riferimento regionale e conseguentemente la quota del FRNA, la quota a carico dei Comuni e, all'interno di questa, la quota di partecipazione a carico degli utenti nel periodo di validità dell'accREDITAMENTO transitorio, potranno modificarsi in coerenza con l'attuazione del programma di adeguamento.

ART. 15 - FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE

I Committenti attivano il necessario flusso informativo con il soggetto produttore dei servizi, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale e di quelli riportati nel programma di adeguamento allegato che possono determinare la riduzione e/o l'aumento del costo di riferimento e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione in corso di validità del presente contratto. I Committenti potranno predisporre strumenti idonei alla raccolta delle informazioni.

A tal fine, il produttore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria, ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 , il Soggetto Gestore deve comunicare le eventuali variazioni sulle presenze del personale che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione del costo di riferimento, ciò per consentire di apportare le conseguenti necessarie riduzioni tariffali. In caso di omissione delle citate comunicazione, fatto salvo il mero errore materiale, si procederà al recupero della parte della tariffa indebitamente percepita ed all'applicazione di una penale pari al 10% di quanto indebitamente percepito.

ART. 16 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

L'importo della tariffa oraria è calcolata, dalla data della approvazione del presente contratto al 31/12/2011, sulla base del costo di riferimento del servizio di assistenza domiciliare accreditato. L'importo della tariffa è calcolata dall'Unione, Soggetto Istituzionalmente Competente, ed è comprensivo di IVA e IRAP se prevista ed è il

Servizio di Assistenza Domiciliare	2011		
	Totale costo del servizio	Quota FRNA	Quota ente locale/utente
Anziani non autosufficienti	€ 25, 91	€ 15,91	€ 10,00

Disabili: socio-assistenziale	€ 25,91	€ 15,91	€ 10,00
Disabili: socio educativa	€ 26,74	€ 16,74	€ 10,00
Anziani non autosufficienti: consegna pasti		€ 4,00	Eventuale tempo trasferimento non coperto da € 4 e costo per mezzo di trasporto pari ad € 1
Disabili: consegna pasti		€ 4,00	Eventuale tempo trasferimento non coperto da € 4 e costo per mezzo di trasporto pari ad € 1
Anziani/adulti autosufficienti		Non prevista	€ 22,45
Trasferimenti: socio assistenziale	€ 19,65	€ 11,85	€ 7,80
Trasferimenti: socio educativa	€ 20,26	€ 12,46	€ 7,80
Intervento socio assistenziale di due operatori	€ 49,23	€ 30,23	€ 19,00

Per gli interventi integrati con i servizi sanitari del CSM e del SDP distrettuali, in questa fase iniziale del percorso di accreditamento, si mantiene la modalità organizzativa in atto. Nel periodo di valenza del presente contratto di servizio il soggetto gestore e l'Unione Terre di Castelli e il Dipartimento di Salute Mentale definiranno eventuali modifiche alla attuale modalità di tariffazione.

Servizio di assistenza domiciliare	2011		
	Totale costo del servizio	Quota AUSL	Quota comune /utente
Utenti su progetti integrati con CSM e SDP	€ 21,00	€ 10,50	€ 10,50
Utenti su progetti integrati con CSM e SDP Consegna pasti		€ 4,00	Eventuale tempo trasferimento non coperto da € 4 e costo per mezzo di trasporto pari ad € 1

Nel caso, sulla base di quanto previsto dal Piano assistenziale individualizzato o dal Piano educativo individualizzato, venga assicurato un intervento contemporaneo di due operatori il costo di riferimento e conseguentemente sia la quota a carico del FRNA che

la retta di riferimento regionale a carico dell'utente e/o dei Comuni, è aumentata del 90%.

I progetti particolari saranno remunerati :

- il trasporto individuale sulla base dei costi effettivamente sostenuti;
- la riabilitazione cognitiva con le modalità individuate per gli anziani non autosufficienti integrate dai costi effettivamente sostenuti per le attività progettuali specifiche.

L'Unione, soggetto committente che ha la titolarità della gestione amministrativa del FRNA, si impegna a liquidare all'ASP, soggetto gestore e referente per questo contratto , le tariffe dovute, con le seguenti modalità:

- tre acconti, da fatturarsi e entro i mesi di settembre, gennaio, maggio con conguaglio a marzo 2012 ed un conguaglio finale con fatturazione suddivisa in base alle diverse tipologie di utenti, alle diverse tipologie di attività, alla residenza degli utenti;
- con la stesse modalità del precedente capo-verso l'Unione Terre di Castelli e il Comune di Montese che si assumono l'impegno economico per la copertura delle quote enti locali /utenti di competenza liquidano all'ente gestore ASP l'importo dovuto, detratto della quota utenti.

La Committenza dovrà effettuare tutte le verifiche opportune e procederà al pagamento entro 90 giorni, purché la relativa fattura venga ricevuta e protocollata entro 20 giorni successivi al periodo di riferimento da parte dell'Unione, soggetto titolare del FRNA.

In caso di aumento dell'attività così come previsto nel presente contratto, la Committenza si riserva la facoltà di richiedere l'estensione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 57 comma 5, del D.lgs. 163/2006.

ART. 17 - RIMBORSO DEGLI ONERI SANITARI

Se nel corso della durata del presente contratto alcune delle prestazioni sanitarie, di cui agli elenchi contenuti nell'art.8, attualmente fornite dal Distretto di Vignola, venissero erogate direttamente dal soggetto gestore, l'AUSL rimborserà il gestore stesso sulla base delle spese realmente sostenute (le tariffe massime rimborsabili sono quelle indicate nella circolare n. 7/2007 e successiva integrazione, comprensive di IRAP).

Solo nel caso di rimborso di oneri sanitari, il pagamento verrà effettuato entro 90 giorni dal mese di competenza, purché la relativa fattura venga ricevuta e protocollata entro 20 giorni successivi al mese di riferimento da parte del competente servizio bilancio dell'Azienda USL, in allegato sarà trasmessa la documentazione delle spese sostenute.

ART. 18 - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE

1. La disciplina e la determinazione delle quote di contribuzione (rette) a carico degli utenti viene effettuata sulla base delle linee di indirizzo omogenee in ambito distrettuale definite dal Comitato di Distretto.
2. In base al regolamento in vigore, l'ente gestore pubblico (ASP) provvede a determinare le quote di competenza dell'utente e alla loro riscossione.
3. Le quote a carico degli utenti, non possono essere applicate prima di avere informato adeguatamente gli stessi utenti.
4. E' esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione . Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di avere informato adeguatamente gli utenti.
5. Qualora il servizio sociale competente determini l'esonero totale o parziale del pagamento della quota di contribuzione, lo stesso comunica tempestivamente al soggetto gestore l'assunzione del corrispondente onere a proprio carico.

ART. 19 - RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE

1. Il Soggetto Gestore pubblico (ASP) provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti.
2. Le modalità di riscossione delle rette dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti principi e modalità:
 - La retta a carico degli utenti è oraria e non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza;
 - La retta è onnicomprensiva del sistema di remunerazione;
 - Le quote a carico degli Enti Locali/utenti, la quota a carico del FRNA e le quote a carico dell'AUSL, sono riconosciute dal primo giorno di utilizzo nel servizio, sino al giorno di dimissione dallo stesso.
3. Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti, il Soggetto Gestore prevedrà le forme di riscossione più comuni.
4. L'utente che non paga entro il termine indicato è considerato "moroso". Il gestore o suo incaricato, tempestivamente, invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il gestore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. All'utente moroso viene proposto un piano di rientro del debito da sottoscrivere.
5. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse.
6. All'utente moroso il Gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni ed interessi legali.
7. Eventuali rettifiche della quota di contribuzione, che avvengano nel corso dell'anno, saranno considerate nell'emissione dei bollettini di pagamento a partire dal primo

mese successivo al provvedimento di revisione.

ART. 20 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Il Soggetto gestore dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

ART. 21 - INTERESSI DI MORA

I pagamenti del Committente al soggetto gestore devono essere effettuati entro 90 giorni dal ricevimento della fattura, con le modalità previste dagli art. 16 e 17 del presente contratto.

In caso di superamento del termine, sono dovuti gli interessi di mora nella seguente misura:

- o per i primi 60 giorni, al tasso di cui all'art.30 D.M. n. 145/00.
- o trascorso tale termine (60 giorni), ad un interesse di mora, concordato tra le parti, pari ad un tasso di interesse pari ALL' EURIBOR 3 MESI , vigente alla scadenza del menzionato pagamento, come riportato su Sole 24 ORE alla pag. Finanze e mercati , più un punto percentuale .

ART. 22 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO

L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause della interruzione o sospensione.

In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, I Committenti s'impegnano a darne

congruo preavviso al gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.

ART. 23 - RISORSE UMANE

Il personale, impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi, oggetto del presente Contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali (come specificato dalla DGR 514/09 allegato DA E DB) ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che il servizio oggetto del Contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.

Si specifica inoltre che deve essere assicurato un programma di partecipazione a percorsi di formazione sul lavoro per l'acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) di tutto il personale in servizio addetto all'assistenza di base privo di ogni qualifica (DGR 514/09).

In caso di modifica del numero di utenti in aumento o in diminuzione i parametri degli operatori addetti all'assistenza dovranno essere modificati in aumento o in diminuzione in applicazione a quanto previsto dalle DGR 514/09 e 2110/2009.

Il Soggetto gestore si impegna a garantire :

- La formazione e l'aggiornamento degli operatori ad attività di formazione e/o aggiornamento professionale annuali finalizzate allo sviluppo delle competenze e dell'integrazione professionale tra i diversi ruoli presenti all'interno del servizio anche coordinate e promosse dai soggetti stipulanti sia per gli aspetti tecnico-professionali che per gli aspetti di umanizzazione e di corretta relazione con l'utente, sia per ogni aspetto inerente la gestione della documentazione clinica e

amministrativa (si specifica che non sono da considerare attività formativa le attività connesse all'applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro);

- La fornitura delle divise e dei dispositivi di protezione individuale e del materiale di consumo necessario per le attività a domicilio ;
- Adeguate coperture assicurative :
- Il rispetto dei contratti di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità;
- La disponibilità dei mezzi, idonei ed in numero e tipologia adeguati alle caratteristiche del territorio , per il raggiungimento del luogo di vita dell'utente da parte degli operatori;
- L'attività amministrativa di supporto all'erogazione del servizio;

Qualora il personale impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi oggetto del presente Contratto fosse esposto a rischi in merito alla sicurezza e salute è necessario l'attestato di idoneità alla mansione specifica rilasciato dal medico competente individuato dal soggetto gestore, ai sensi della disposizione del D.Lgs. n. 81/08.

ART. 24 - RISORSE PATRIMONIALI

1. Per disciplinare la modalità di utilizzo delle sedi dell'Assistenza Domiciliare, gli enti proprietari e il soggetto gestore ASP, hanno sottoscritto appositi accordi.
2. Gli enti gestori potranno sub concedere a terzi il godimento o l'uso dei beni o di parte di essi, qualora i terzi siano legati ai gestori da un contratto di fornitura per la realizzazione degli interventi e servizi previsti nel presente contratto, trasferendo sugli stessi i relativi obblighi ed oneri.
3. La copertura assicurativa per danni a terzi - inclusi gli utenti, gli Enti proprietari e prestatori di lavoro - a causa dell'attività espletata dal gestore spetta ai gestori medesimi. Nel caso di cui al comma 2, i terzi saranno tenuti anch'essi ad analoga

copertura assicurativa.

4. Per disciplinare le modalità di gestione dei beni patrimoniali di cui trattasi, gli enti proprietari e il soggetto gestore potranno sottoscrivere un apposito contratto di regolamentazione .
5. I soggetti gestori hanno l'obbligo di custodire i beni concessi in uso e di riconsegnare i beni medesimi agli Enti proprietari, alla cessazione della vigenza del presente contratto, nello stato di fatto e di diritto nel quale si erano trovati nell'atto di consegna. La riconsegna dovrà constare da appositi verbali di consegna sottoscritti dalle parti.

ART. 25 - MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il monitoraggio della regolare esecuzione del contratto di servizio, integrato con l'attività dell'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale e teso a verificare il mantenimento dei requisiti e delle condizioni individuate nell'Atto di Accreditamento, verrà effettuato dai Committenti secondo le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal gestore e /o richieste specifiche di ulteriore documentazione amministrativo, contabile gestionale da parte del soggetto istituzionalmente competente ;
- richiesta dei committenti al gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
- visite di verifica richieste dai Committenti all'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull'accREDITamento;
- audit che i committenti commissionano a una equipe di esperti e che di norma sono programmate.

Il servizio oggetto del presente contratto dovrà consentire l'accesso, per le opportune

verifiche, ai rappresentanti della Committenza, che saranno nominativamente indicati al gestore stesso. La funzione di monitoraggio, vigilanza e controllo sarà svolta con un approccio di promozione e collaborazione al fine di stimolare il miglioramento della qualità del servizio.

ART. 26 - SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO.

SANZIONI

1. La sospensione o caducazione dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente atto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del Soggetto Gestore per il periodo ulteriore e successivo.
2. Qualora venissero riscontrati inadempimenti degli obblighi contrattuali, i Committenti dovranno darne diffida scritta al Soggetto Gestore contestando l'addebito.
3. La diffida, da inviare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati e il termine per l'adempimento.
4. Entro il termine indicato dalla diffida, il soggetto gestore dovrà provvedere all'adempimento.
5. Nel caso che le inadempienze del soggetto gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente, prevedrà una esecuzione immediata degli adeguamenti e da parte dei soggetti committenti l'adozione di misure cautelative.
6. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali saranno comminate le seguenti penali, il cui pagamento non pregiudicherà il diritto per i committenti di richiedere il risarcimento derivante dal maggior danno evidenziando che la penale sarà trattenuta dal primo pagamento utile:
 - € 10.000 per ogni inadempienza in caso di impiego di personale con qualifiche

professionali diverse o numericamente inferiori rispetto a quanto dichiarato, oltre la riduzione degli oneri da riconoscere;

- € 10.000 per ogni inadempienza in caso di azioni lesive della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori del soggetto gestore;
- dal 2% al 25% dell'ultimo fatturato mensile in relazione alla gravità dell'inadempimento qualora lo stesso riguardi:
 - carenze igieniche;
 - carenze negli aspetti alberghieri e di cura della persona;
 - carenze delle manutenzioni a carico del gestore
- qualsiasi altra inadempienza che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi o arrechi danno ai committenti o pregiudizio al normale funzionamento dell'attività istituzionale quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - addebito al FRNA e agli utenti oneri eccedenti le tariffe da fatturare, fatto salvo il mero errore materiale;
 - inadempimenti rispetto al programma di adeguamento gestionale;
 - mancata messa a disposizione delle risorse necessarie per le valutazioni periodiche della casistica in carico al servizio;
 - non adempimenti o ritardi superiori ai 30/60 giorni rispetto ai debiti informativi prescritti;
 - mancata o ritardata (oltre 30 giorni) risposta ai committenti in ordine a relazioni su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
 - negazione accesso alla struttura agli organismi di controllo (OTAP e Commissione di vigilanza).

7. In caso di inadempienze gravi, o dopo la terza contestazione, la Committenza potrà risolvere il contratto, che comporterà per il soggetto gestore il risarcimento di eventuali maggiori danni diretti o indiretti nonché la corresponsione delle maggiori spese sostenute dalla committenza per la prosecuzione del servizio, nelle seguenti ipotesi:

- qualora si verificassero da parte del soggetto gestore inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
- in caso di inosservanza delle norme igienico - sanitarie nella conduzione del servizio;
- in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico del soggetto gestore;
- interruzione non motivata del servizio.

ART. 27 - MODALITA' DI REVISIONE DEL CONTRATTO

1. Quando si verificano obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n.241/90. L'indennizzo a favore del Soggetto gestore viene convenuto in misura pari al 50% del danno emergente, comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante.

2. Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
- approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione del Committente;
- modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;

- modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
 - modifica del sistema di accesso ai servizi;
 - variazioni significative dell'andamento della domanda.
3. A norma dell'articolo 1373 cod.civ. il committente può recedere dal rapporto nei seguenti casi :
- In caso di frode, grave negligenze, inadempienza o di contravvenzione agli obblighi e condizioni contrattuali;
 - Qualora contesti per almeno tre volte consecutive l'inosservanza agli obblighi e condizioni contrattuali;
 - in caso di interruzione del servizio o di violazione degli obblighi contrattuali tali da compromettere la regolarità del servizio;
 - in caso di mancata copertura assicurativa dei dipendenti durante la vigenza del contratto o di violazione di normative sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

In simili casi il Soggetto gestore non ha diritto a nessun indennizzo , ma saranno a carico del soggetto gestore eventuali maggiori oneri che i Committenti dovranno sostenere per garantire il servizio.

4. Quando si verificano i presupposti per la revoca o il recesso a norma dei precedenti commi 2 - 3, e non sussistono ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, il Committente formula al soggetto gestore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungano un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente. La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.

5. Le parti procederanno inoltre a modificare consensualmente il contratto, coerentemente a quanto previsto nell'atto di accreditamento transitorio, in caso di modifica consensuale del Programma di adeguamento gestionale.

ART. 28 - FLUSSI INFORMATIVI

1. Il Soggetto Gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione, in base alle disposizioni della Regione medesima.
2. Il Soggetto Gestore, inoltre, assicura il necessario flusso informativo con i Committenti. A titolo esemplificativo si indicano le principali tipologie di dati: ore di assistenza divise per attività con imputazione in percentuale su tipologia di utenti suddivisi per comune di residenza.
3. Nel caso di verifica, da parte dei committenti, della inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal gestore verrà applicata una sanzione amministrativa da un minimo di € 1.000,00 (euro mille/00) ad un massimo di € 5.000,00 (euro cinquemila), escluso il mero errore materiale. Alla terza verifica negativa, verrà attivato il Soggetto Istituzionalmente competente al rilascio dell'accreditamento per la sospensione o la revoca dell'accreditamento.

ART. 29 - ELEZIONE DEL FORO

Per qualsiasi controversia, relativa alla validità, all'interpretazione o all'esecuzione della presente contratto è esclusivamente competente il Foro del Tribunale di Modena.

ART. 30 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Soggetto Gestore s'impegna al rispetto del D.Lgs.n.196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

I Committenti ed il Soggetto Gestore sono contitolari dei dati relativi agli utenti e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle

informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ART. 31 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto di servizio redatto in duplice originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5, 2° comma del D.P.R. 26.04.1986 n.131 e successive modificazioni (Tariffa Parte Seconda art. 1 lett.b), in quanto le prestazioni in essa contenute anche se in regime di I.V.A., non vi sono soggette perché esenti in forza dell'art.7 D.P.R. 632/72 e successive modificazioni. Sarà comunque obbligata al pagamento dell'imposta solo la parte che avrà richiesto la registrazione.

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, nonché ogni altra spesa accessoria e conseguente, sono a carico del soggetto gestore. Le parti danno atto che l'A.T.I. tra la cooperativa "Domus Assistenza società cooperativa sociale" di Modena (capogruppo) e Gulliver società cooperativa sociale di Modena (mandante), in quanto costituita da cooperative sociali ONLUS e l'ASP (soggetto pubblico) sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis del DPR 642/72.

ART. 32 - NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Letto, approvato e sottoscritto

LA COMMITTENZA

Per l'Unione Terre di Castelli

Per l'AUSL - Distretto di Vignola

per il Comune di Montese

I SOGGETTI GESTORI

Per l'A.S.P.

Per l' ATI

Allegati al contratto di servizio:

Allegato A - Atto di concessione dell'accREDITamento transitorio

Allegato B - Programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione del servizio

Allegato C - Accordo sottoscritto tra ASP e ATI

Atti che si intendono tutti qui integralmente richiamati e letteralmente trascritti per relationem, anche se materialmente non allegati al presente atto e trattenuti dalla Struttura Competente dell'Unione Terre di Castelli

GLOSSARIO

- **Comitato di Distretto:** è l'organismo competente in materia di programmazione socio-sanitaria e sociale per l'ambito distrettuale, costituito dai sindaci o loro delegati dei Comuni di Castelnuovo R., Castelvetro, Guiglia, Marano s/P, Montese, Savignano s/P, Spilamberto, Vignola, Zocca e dal Direttore del Distretto sanitario di Vignola. E' l'organo politico al quale spetta il compito di individuare i servizi e le strutture necessarie a rispondere al fabbisogno espresso nella programmazione territoriale.
- **Soggetto Istituzionale competente per l'ambito territoriale alla concessione dell'accREDITamento (abbreviato in Istituzione competente):** è l'Ente, dotato di personalità giuridica, al quale i Comuni del Distretto hanno assegnato la competenza per l'esercizio delle funzioni di programmazione e committenza, incluso il rilascio dell'accREDITamento. Nel Distretto di Vignola coincide con l' Unione Terre di Castelli, che in questo ruolo ha il compito di organizzare lo svolgimento della funzione amministrativa in materia di accREDITamento, nominare il Responsabile del

procedimento amministrativo, la determinazione delle modalità di presentazione delle domande, la comunicazione in regione di tali informazioni e dei provvedimenti di accreditamento.

- **Committenza (definizione specifica, riferita all'accreditamento):** è la funzione esercitata dai Comuni, dalle AUSL sulla base della programmazione distrettuale. La Committenza regola la realizzazione di un servizio o di una struttura (tipologia dell'intervento, volume delle prestazioni, requisiti, modalità e criteri specifici di esecuzione). I Comuni del Distretto, hanno delegato la funzione sociale di committenza all'Unione Terre di Castelli.
- **Soggetto gestore (abbreviato in gestore):** è il soggetto pubblico o privato profit o profit che eroga e gestisce il servizio oggetto del contratto di servizio.
- **Contratto di servizio (abbreviato in contratto):** è lo strumento per la regolazione del rapporto tra soggetti committenti e soggetto/i gestore/i del servizio accreditato.
- **Programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione del servizio (abbreviato in programma di adeguamento):** è un documento che deve essere predisposto dal soggetto/i gestore/i del servizio per il quale viene richiesto l'accreditamento transitorio. Il Programma di adeguamento, che deve essere incluso nella documentazione allegata alla domanda di accreditamento, prevede i tempi e i modi con cui - entro la scadenza dell'accreditamento transitorio - si procederà alla riorganizzazione del servizio stesso. Obiettivo del Programma di adeguamento è la realizzazione di una responsabilità gestionale unitaria e complessiva dell'intero processo assistenziale, vale a dire una responsabilità in capo ad un unico soggetto gestore.
- **Tariffa:** si intende la somma riconosciuta al soggetto gestore per la remunerazione della gestione del servizio. La tariffa è determinata secondo un sistema tariffario normato dalla Regione e a carico del FRNA.
- **Quota di contribuzione o retta:** si intende la somma dovuta dall'utente ammesso al servizio. Se l'utente è assistito dall'Ente Pubblico (Unione o Comune), la quota può essere assunta totalmente o parzialmente a carico della stessa amministrazione. La quota di contribuzione e la quota eventualmente assunta dall'Ente Pubblico è determinata dal servizio sociale territorialmente competente ed è tempestivamente comunicata al Soggetto gestore. Il sistema per la determinazione delle quote di contribuzione è approvata dal Comitato di Distretto.
- **Rimborso degli oneri sanitari:** si intende la somma riconosciuta al soggetto gestore per la fornitura di presidi o prestazioni sanitarie, contenute in specifici elenchi regionali. Il rimborso è determinato secondo le normative regionali ed è a carico dell'AUSL territorialmente competente.

- **FRNA:** è il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, che nell'ambito del territorio del Distretto di Vignola è gestito dall'Unione Terre di Castelli.
- **Organismo Tecnico di Ambito Provinciale (abbreviato OTAP) - DGR 2109 del 21/12/2009:** è l'organismo che svolge i compiti tecnici di verifica in merito al possesso e rispetto dei requisiti valevoli per la concessione dell'accREDITamento. Svolge attività di monitoraggio e vigilanza sul mantenimento dei requisiti. Svolge valutazioni, su richiesta del Soggetto Istituzionalmente Competente, di eventuali condizioni che possano motivare sospensione o revoca del provvedimento di accREDITamento. Collabora nelle azioni di accompagnamento e monitoraggio nel corso dell'AccREDITamento Transitorio, Provvisorio, Definitivo, assicurando integrazione con l'attività di monitoraggio e verifica svolta dai soggetti sottoscrittori del Contratto di Servizio.